

PILLOLE DI DIRITTO PER NONNI: Privacy e utilizzo dei social

DIFFAMAZIONE ONLINE

L'art 595 c.p. prevede e sanziona il delitto di diffamazione commesso da "*chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione*". La pena è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1032 euro.

Il reato si configura con l'offesa della reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione a più persone di tale messaggio e l'assenza della persona offesa.

La reputazione, che rappresenta il bene giuridico tutelato, è intesa come il rispetto e la stima di cui la persona gode nella società.

Per ledere la reputazione sono necessarie espressioni chiaramente offensive oppure espressioni ambigue, sottintese, allusive che, per il modo in cui sono dette o scritte, possono indurre in chi le ascolta o legge un ragionevole convincimento delle veridicità di quanto appreso.

L'art. 595 c.p. prevede che tale reato possa essere compiuto anche a **mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, o in atto pubblico**.

Internet, in quanto "*luogo*", ancorché non fisico, idoneo alla diffusione di notizie che possono raggiungere una pluralità indeterminata di soggetti, è considerato un mezzo di pubblicità. Pertanto, risponde ai criteri di diffamazione anche l'offesa della reputazione perpetrata attraverso chat, forum, siti o blog. In tal caso si parla di diffamazione online.

Le conseguenze della diffamazione si esprimono sia nell'ambito penale sia in quello civile. Oltre alla possibilità di condanna penale, è possibile per l'offeso agire per ottenere il risarcimento del danno civile. Il danno risarcibile è sia quello morale soggettivo ed esistenziale, a causa della violazione del diritto all'onore e alla reputazione, sia quello patrimoniale.

La **DIFFUSIONE E LA CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE VITTIME DI REATI SESSUALI** (come ad esempio un video che riprende una violenza sessuale) costituisce una violazione della normativa privacy, (Regolamento UE 2016/678 e Codice di protezione dei dati personali), con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, e la violazione dell'art. 734 bis del codice penale che prevede:

"Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi".

La norma mira a tutelare la riservatezza dell'individuo. La condotta consiste nel divulgare, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso nei casi dei delitti elencati nella norma.